

AMBIENTE

Proprietà, ambiente e danneggiamento

Analisi della L. 8 luglio 1986, n. 349 e unitarietà della disciplina. Il compito del civilista di fronte alla tematica dell'ambiente e accertamento del ruolo del diritto privato.

Gli incendi boschivi assumono una preoccupante crescente rilevanza nella graduatoria delle «aggressioni sociali» cui il bosco è attualmente soggetto. Di per sé, l'incendio non costituisce una calamità naturale, ma un fenomeno che i comportamenti imprudenti e spesso dolosi dell'uomo hanno reso calamitoso.

Attualmente, benché la consistenza degli incendi boschivi stia rapidamente crescendo e malgrado l'accertata prevalenza delle cause di origine antropica del fuoco, è ancora modesto il livello di conoscenza delle medesime.

Tale carenza conoscitiva si traduce oltre che in analisi parziali del fenomeno, anche in oggettive limitazioni nella predisposizione di piani di prevenzione e di difesa.

Occorre, dunque, approfondire la natura e la struttura dell'azione di risarcimento per danno ambientale a causa di incendi.

Il problema, a prima vista, non appare di facile soluzione, in quanto è stato alimentato dalla gravità del problema stesso e dalla urgenza di approntare strumenti giuridici a fronteggiare situazioni varie e complesse, sicché il suo evolversi ha posto la classe dei giuristi di fronte alla alternativa di mancanza di competenza o di un frettoloso adattamento di schemi ed istituti.

Da queste suindicate caratteristiche sono probabilmente da ravvisare le ragioni della scelta, da parte di molti studiosi, di occuparsi di singoli aspetti, senza affrontare il problema della tutela dell'ambiente in termini generali. Pertanto, la necessità di studiare il tema dell'ambiente in modo unitario emerge innanzitutto dai collegamenti che il problema della tutela dell'ambiente presenta con i diritti fondamentali della persona.

Infatti, le violazioni dell'ambiente determinano situazioni tali da impedire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione).

Conviene, quindi, individuare la configurabilità unitaria del diritto dell'ambiente e solo dopo questa fase sarà opportuno prendere in esame l'eventuale responsabilità per il suo danneggiamento. In questo contesto, il giurista deve svolgere una funzione di estrema rilevanza: elaborare gli strumenti idonei a disciplinare le attività dannose per l'ambiente. In altri termini, si tratta di valorizzare le norme presenti nel sistema, adeguarle ed offrire una tutela preventiva e di suggerire le necessarie modifiche legislative.

La L. 8 luglio 1986, n. 349 introduce nel nostro sistema il primo tentativo di unitaria disciplina di un settore, popolato da varie ed elaborate figure in senso giuridico, quali enti, organi ed uffici, unificate dalla comune caratterizzazione in termini di ambiente. La dottrina prevalente è ormai favorevole ad una configurazione unitaria dell'ambiente, in particolare si ritiene che l'entificazione dell'ambiente, che diviene un soggetto di diritto titolare e destinatario del risarcimento del danno arrecatogli, ai sensi dell'art. 18, L. n. 349/1986, consente di superare la dicotomia tra il pubblico e il privato e di considerare la problematica dell'ambiente e della sua tutela come un fatto unitario che prescinde dalla bipartizione in legittimazione della persona quale titolare di un diritto soggettivo o quale portatore di un interesse legittimo.

È necessario sottolineare che la citata legge ha per oggetto la disciplina dell'ambiente naturale per cui l'area di incidenza del danno ambientale, di cui all'art. 18, è configurabile soltanto nei confronti dell'ambiente naturale.

È con la Costituzione, comunque, che l'ambiente viene introdotto nell'ordinamento giuridico come questione generale. A tal proposito è da tempo che è stata individuata la fondamentale importanza degli artt. 9 e 32 della Costituzione.

Infatti, l'art. 9 costituisce una sicura base normativa per quelle violazioni dell'ambiente che si realizzano mediante attività modificatrici del preesistente assetto del territorio, mentre nella previsione dell'art. 32 possono ricondursi le violazioni dell'ambiente che determinano altresì un danno alla salute della persona.

Tuttavia non solo a queste norme si può limitare il discorso sull'ambiente nella Costituzione. Non va dimenticato l'art. 44 nel porre l'obiettivo di razionale sfruttamento del suolo e l'art. 41 in modo da porre al primo posto l'esigenza di un assetto territoriale delle risorse naturali utilizzabili dall'uomo subordinato alla tutela e allo sviluppo della personalità umana.

È, inoltre, inaccettabile una lettura isolata delle norme costituzionali senza collegarle all'esistenza di una gerarchia di valori all'interno della stessa Costituzione, ove il posto più importante riguarda la tutela della personalità e della persona umana, con la preminenza delle situazioni di natura personale rispetto a quelle di carattere patrimoniale.

Se, dunque, l'ambiente attiene ai diritti della personalità appare estremamente riduttivo considerare l'art. 18 quale unica disciplina della responsabilità per danno ambientale, e alla quale deve affiancarsi la normativa di cui al codice civile e alle leggi speciali in materia.

D'altro canto, la individuazione del fondamento del diritto all'ambiente nella normativa costituzionale impone l'esame della questione relativa all'efficacia immediata nei rapporti privati delle norme costituzionali. Tale problema è stato anche av-

vertito dalla nostra dottrina richiamando la c.d. *Drittwirkung* per giustificare la possibilità di far valere le norme costituzionali non soltanto nei confronti dello Stato, ma anche nei confronti dei consociati.

La nostra dottrina, comunque, ha affrontato il problema con estrema cautela e l'efficacia delle norme costituzionali nei rapporti privati è stata ammessa con riferimento ai diritti della personalità, la cui realizzazione esige che non soltanto lo Stato ma anche i privati siano tenuti al rispetto della sfera tutelata.

In definitiva, si può affermare per quanto riguarda il diritto all'ambiente, che la pretesa di protezione del singolo esiste nei confronti dello Stato, ma gli strumenti di tutela sono parimenti esperibili nei confronti dei privati tutte le volte che è posta in essere una attività dannosa o si crea una situazione di pericolo per la salubrità dell'ambiente.

Il compito del civilista di fronte alla tematica dell'ambiente è quello di accertare quale funzione può svolgere il diritto privato per la tutela dell'ambiente.

Si è infatti dubitato che gli strumenti civilistici siano idonei ad offrire una protezione giuridica ad interessi che non sempre appaiono riferibili ad un determinato soggetto.

Tra i vari tentativi diretti alla utilizzazione degli schemi normativi esistenti al fine della tutela dell'ambiente, un rilievo particolare occupa il ricorso alle regole della responsabilità civile.

Un primo problema che si pone al riguardo è quello di verificare se l'art. 18 della L. n. 349/1986, che introduce nell'ordinamento la nuova fattispecie di responsabilità per danno ambientale, appartenga veramente alla materia della responsabilità civile.

Occorre tener conto che la struttura e la sistematica dell'art. 18 è tipicamente privatistica, perché riferita allo schema dell'art. 2043 c.c. ed alle successive norme dettate in materia di responsabilità aquiliana.

Pertanto, sembra trattarsi di una fattispecie particolare di responsabilità, che pur avendo quale soggetto l'ente dello Stato, si avvale dei tipici strumenti privatistici.

Il comma 1 dell'art. 18 ricalca, anche nella terminologia letterale, lo schema dell'art. 2043 c.c. quando enuncia la clausola generale «qualunque fatto colposo o doloso in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che compromette l'ambiente...».

Dall'esame di tale norma si evince che non solo la responsabilità è stata limitata al criterio soggettivo di imputazione della colpa, ma è stato fatto ricorso anche al discusso principio dell'antigiuridicità, con la necessità di dimostrazione della violazione di norme e di provvedimenti relativi all'ambiente.

Questo stato di cose, invero, comporta un regresso rispetto ai principi affermati dalla letteratura giuridica precedente, ove la tutela ambientale era fatta rientrare nell'ambito della responsabilità oggettiva e precisamente nell'art. 2051 c.c. sui danni da cose in custodia, nel suo momento statico, o nell'art. 2050 c.c. sui danni da esercizio di attività pericolose, nel suo momento dinamico.

È, dunque, motivo di insoddisfazione la scelta chiaramente soggettivistica operata dal legislatore nell'art. 18 in esame, scelta ulteriormente rafforzata dal richiamo del principio della antigiuridicità.

Passando all'esame concreto del contenuto di cui all'art. 18 vanno rilevate alcune caratteristiche. Innanzitutto, assume rilevanza la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la liquidazione dei danni. Per quanto riguarda il ripristino dello stato dei luoghi, la formulazione della norma sembra ricalcare il principio generale del risarcimento in forma specifica stabilito dall'art. 2058, comma 1 «qualora sia in tutto o in parte possibile», inciso quest'ultimo che va riferito alla possibilità in senso obiettivo, vale a dire alla circostanza oggettiva che l'ambiente ammetta nella singola ipotesi, la riduzione in pristino stato dei luoghi.

Mentre l'art. 2058 ammette nel comma 2 che il giudice possa disporre il risarcimento solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, l'art. 18 nulla ha previsto al riguardo, per cui si deve concludere che la norma dell'art. 18 vede quale limite del ripristino dei luoghi la sola impossibilità oggettiva di tale rimedio specifico, e non anche l'impossibilità soggettiva, riferita alle condizioni economiche del responsabile.

Per quanto riguarda, poi, la legittimazione ad agire, è esclusa quella delle associazioni ambientaliste in quanto non sono titolari di tale rapporto e neppure rappresentative di interessi di natura patrimoniale, e la legittimazione spetta esclusivamente al soggetto che subisce l'illecito che si traduce nella lesione patrimoniale di un diritto soggettivo.

Un discorso a parte merita, infine, l'affidamento alla giurisdizione ordinaria dell'azione di risarcimento del danno ambientale.

Il testo originario della L. n. 349/1986 attribuiva la competenza alla Corte dei conti, mentre in sede di approvazione si è adottata un'oscura formulazione «La giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22, D.P.R. n. 3/1957».

Sul reale significato di tale norma, la dottrina ha elaborato varie tesi.

Secondo alcuni la Corte dei conti ha competenza soltanto per l'azione di rivalsa promossa dalla P.A. nei confronti del funzionario responsabile; altri autori ritengono, invece, che l'art. 18 mira a chiamare in campo soltanto il giudice ordinario per il

danno ambientale prodotto dal privato, mentre restano alla giurisdizione della Corte dei conti le questioni attinenti la responsabilità contabile avendo per presupposto un danno allo Stato prodotto dal dipendente pubblico.

A questo punto è necessario verificare se la normativa esaminata precedentemente trova una valida applicazione anche nell'ipotesi di incendi boschivi che compromettono l'ambiente naturale.

Abbiamo visto che il legislatore nell'art. 18 della L. n. 349/1986 usa il termine «risarcimento»: ma bisogna vedere se la sanzione pecuniaria applicata a colui che compromette l'ambiente sia veramente nella reale sostanza un risarcimento.

In altri termini, ci si deve chiedere se veramente ci troviamo all'interno dell'area della responsabilità civile.

Invero, l'art. 18 della L. n. 349/1986 rappresenta un impiego deformante dell'impianto strutturale dell'art. 2043 c.c. per risolvere un problema di diritto pubblico.

Da un'analisi comparativa delle due normative emergono alcune fondamentali differenze.

Innanzitutto, bisogna rilevare che uno dei principi fondamentali della responsabilità civile è quello della corrispondenza tra soggetto danneggiato e titolare della pretesa risarcitoria, nel senso che legittimato a chiedere la ripartizione è unicamente la persona concretamente pregiudicata dal fatto lesivo; mentre il titolare al risarcimento del danno ambientale è sempre lo Stato che viene predeterminato dalla legge in ragione della sua natura di Ente pubblico generale. Inoltre, la tecnica preferenziale dell'art. 18 è costituita dal «ripristino dello stato dei luoghi» ossia dal risarcimento in forma specifica del danno sganciato da ogni valutazione circa i sacrifici economici cui si trova esposto concretamente l'autore del danno ambientale, mentre la regola del sistema civile viene identificata nel risarcimento per equivalente pecuniario che è diretto a reintegrare il patrimonio del danneggiato di una somma di danaro corrispondente alla utilità economica dello stesso perduta.

L'art. 18, poi, stabilisce che il giudice può determinare equitativamente il danno ambientale tenendo conto della gravità della colpa e del profitto conseguito dall'autore, mentre nel sistema della responsabilità civile il *quantum* dell'obbligazione risarcitoria deve corrispondere all'entità del danno economico subito dalla vittima. Infine, il danno ambientale, in base all'art. 18, assume rilevanza in quanto costituisca conseguenza della trasgressione di disposizioni di legge, mentre il danno ex art. 2043 c.c. rileva in quanto ingiusto e non in quanto provocato da uno specifico comando. In definitiva, l'ottica della L. n. 349/1986 sembra far capo all'antigiuridicità della condotta lesiva, più che all'ingiustizia del danno.

Tali differenze se da un lato non danno la certezza che la responsabilità ambientale resti del tutto esterna alla categoria della responsabilità civile, dall'altro appaiono sufficienti a ingenerare il dubbio che il danno ambientale possa essere ricondotto al diritto pubblico.

Ponendosi, dunque, in un'ottica diametralmente opposta si potrebbe invece considerare che i caratteri di cui all'art. 18 rappresentano dei corpi estranei rispetto alle regole codicistiche della responsabilità civile, tanto da essere invece coniugati a tecniche e forme di tutela tipiche del diritto pubblico.

Tale orientamento, invero, sembra giustificato anche dalla considerazione che il ripristino dello stato dei luoghi, imponibile al colpevole, è infrequente nelle ipotesi di incendi boschivi.

In altri termini, tale sanzione può essere considerata un risarcimento soltanto nell'ipotesi che il ripristino dell'ambiente sia possibile e sia realizzato a cura e spese dello Stato.

Comunque, questa ultima ipotesi è soltanto marginale in quanto non è ripristinabile il naturale ambiente compromesso, per cui sfugge a qualsiasi rimedio pecuniario di indole riparatoria.

Se, dunque, non può rimediarsi al danno riparandolo, come può parlarsi di risarcimento?

In realtà, bisogna ritenere che l'espressione è impropriamente usata per designare invece una pubblica sanzione afflittiva di indole penale, imposta per la giusta tutela alla salvaguardia dell'ambiente. Tale considerazione è confortata da due argomenti complementari: infatti, secondo l'art. 18, il giudice nella determinazione quantitativa della somma pecuniaria imposta al soggetto che ha compromesso l'ambiente, deve tenere conto della gravità della colpa e il profitto conseguito da quel soggetto; elementi, questi ultimi estranei al risarcimento del danno ed appropriati, invece, alla pena. Invero, nell'ambito della responsabilità civile derivante dal precetto del *neminem laedere* il *quantum* è commisurato unicamente all'entità obiettiva del danno arrecato e non anche alla gravità della colpa.

È ben logico, invece, che per quanto riguarda la pena, bisogna tener conto sia della gravità del comportamento del soggetto, quale componente etico-psicologica, sia dell'eventuale arricchimento dello stesso soggetto.

Al fondo di questo orientamento, dunque, c'è una grossa novità: vale a dire, la costatazione dello squilibrio esistente fra capacità risarcitoria del singolo e gravità del danno prodotto. Infatti, il concetto di risarcimento implica la possibilità di ristorare il danno, sicché se tale possibilità viene meno, è evidente che sarà possibile solo un parziale trasferimento del danno o più giustamente una distribuzione del carico del danno.

A tal proposito, la dottrina straniera ha elaborato forme di solidarietà o di socializzazione nella ripartizione del danno.

In definitiva, dunque, l'intera normativa di cui all'art. 18 della L. n. 349/1986 potrebbe essere letta in questa chiave, vale a dire limitata al solo profilo sanzionatorio, ma l'espressa disciplina dello stesso articolo del profilo reintegratorio non consente di dar corso ad una simile ipotesi.

Esiste, quindi, una responsabilità civile in riferimento alle ipotesi di incendi boschivi?

Non è facile dare una risposta a questa domanda, soprattutto sulla considerazione che la responsabilità civile, nella nostra cultura giuridica, assume atteggiamenti diversi che ne fanno una figura elastica e multiforme da farla apparire adattabile alle ipotesi più lontane e disparate, tanto da ingenerare incertezza circa la funzione che l'istituto è chiamato a svolgere.

Ipotesi de iure condendo?

Penso che si possano solo formulare delle ipotesi di lavoro

quanto al metodo dell'indagine, nel senso che per lo studio del problema è necessario tener presente tre profili:

- a) i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione del rimedio;
- b) il contenuto della tutela;
- c) la sequenza procedimentale attraverso la quale si realizza la tutela.

L'esito, comunque, di tale analisi non è oggi diagnosticabile, per cui è prematuro impegnarsi in considerazioni conclusive, e bisogna attendere altri studi e approfondimenti che sapranno dirci se la L. n. 349/1986 sul danno ambientale abbia rappresentato un regresso o un progresso.

Francesco della Ventura

* * *

Edilizia ed urbanistica, annotazioni

La legge in materia edilizia n. 47 del 1985 ha rielaborato globalmente il regime delle trasformazioni urbanistico-territoriali apportando delle innovazioni rispetto alla precedente normativa n. 10 del 1977.

Va rilevato che si tratta di innovazioni sostanziali, che modificano alcuni principi e una parte dello spirito di fondo della precedente normativa, e non della nascita di normativa *ex novo* in modo totale. Il ricorso alla «sostituzione» di norme, invece che all'«abrogazione» delle precedenti in concomitanza con le nuove, indica una preoccupazione di rottura con la disciplina previgente ed un'apposita volontà di assicurare continuità applicativa, tra le vecchie e nuove disposizioni, quando non cambia l'impianto generale della disciplina.

Dunque, sostanzialmente, il dettato della L. n. 47/1985 in materia di prevenzione e repressione degli illeciti edilizi si incardina e si sviluppa (scrivono MAURIZIO SANTOLOCI e GAETANO BENEDETTO nella loro nota che compare su *Il Codice dell'ambiente*, a cura di STEFANO MAGLIA, Ed. La Tribuna) sui concetti precedentemente elaborati e proposti dalla disciplina della L. n. 10 del 1977. Ma con alcune fondamentali innovazioni in «sostituzione».

Spirito di fondo della nuova legge è, come è noto, quello di «sanare» una parte degli illeciti in materia già realizzati in passato e, nel contempo, dettare nuove e più severe norme contro gli illeciti successivi alla sua entrata in vigore.

Ma queste nuove norme perseguono una finalità che ben si delinea dalla lettura dei vari articoli della legge: prevenire organicamente e punire severamente ed efficacemente gli abusi edilizi che comportano un reale danno sociale ed urbanistico, dedicando forze ed energie istituzionali a tali realtà; e riportando nel contempo la miriade, la costellazione dei «micro-illeciti» a danno sociale praticamente irrilevante entro parametri più contenuti. Questa finalità è apprezzabile sotto ogni punto di vista, anche giudiziario, perché consente alla Magistratura di dedicare proporzionati impegni a casi di concreta rilevanza, mandando i propri uffici da tutta quella serie di procedimenti per realtà trascurabili che producono il solo effetto di ingolfare la macchina giudiziaria a tutto vantaggio dello speculatore edilizio.

Questa finalità promana chiara da tutta l'impostazione dei primi articoli della legge, laddove ad esempio modifica i concetti di difformità totale e parziale, crea i concetti di variazioni essenziali, amplia il campo delle opere soggette a semplice autorizzazione e le sottrae alla norma penale, innova sul principio delle varianti in corso d'opera, detta nuove disposizioni in tema di concessione in sanatoria, prevedendo nel frattempo l'aggravamento delle pene ed il potenziamento di efficacia delle procedure per altri casi.

Il tutto tende, si ritiene, a dettare dei criteri per un superamento della perseguibilità puramente e vuotamente formale dei «micro-illeciti», al recupero urbanistico ed architettonico degli illeciti di non grave conseguenza sociale ed ambientale, ed alla prevenzione e repressione severissima dei casi di più reale e concreta portata.

La legge in questione sembra infatti aver raccolto le istanze di depenalizzazione del c.d. «abusivismo minore», sottraendo al regime concessorio tutta una serie di interventi in cui difettava, o era di scarsa rilevanza, la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Non vi è dubbio che, nel contempo, la nuova normativa preveda procedura amministrative più nette e delineate e soprattutto con termini di scadenza, nonché penalità e mezzi di intervento giudiziario senz'altro più efficaci contro gli illeciti edilizi di maggiore incidenza e danno sociale.

Al di là della forse eccessiva frammentazione di figure di illecito, emerge chiaro - continuano i Nostri - un quadro di possibilità di intervento organico che coinvolge i pubblici amministratori a diversi livelli (sindaco in primo luogo, per il quale è ribadito il ruolo di primissimo piano nella vigilanza contro gli illeciti in materia, e poi via via fino al segretario comunale ed altri organi ed enti locali). Anche la Magistratura dispone di strumenti più validi e di possibilità di incisione diretta sulla realtà concreta.

Corrado Sforza Fogliani

A PIACENZA LA MOSTRA «ITALIA ROMANTICA»

(E.D.S.). - La Galleria Braga, di Piacenza, propone dal 7 settembre al 17 novembre 1996 una selezione di opere di artisti italiani dell'Ottocento che avvertirono, direttamente ed indirettamente, i sentimenti e le emozioni della pittura romantica francese, alla quale quest'autunno, sarà riservata una grande mostra, sempre a Piacenza, a Palazzo Gotico. Alla Galleria Braga sono esposte opere dei maggiori artisti romantici italiani, fra i quali: Bruzzi, Canella, Castelli, Ciardi, Costa, Hayez, Migliaia, Palizzi, Piccio, Ussi. La mostra è patrocinata dal Comune di Piacenza e dall'Unione commercianti.

LE ULTIMISSIME NOVITÀ

ANGELO FAVATA
quindicesima edizione

DIZIONARIO DEI TERMINI GIURIDICI

Aggiornato da FRANCESCO BARTOLINI

LA TRIBUNA PIACENZA

A. Favata: Il dizionario dei termini giuridici, quindicesima edizione, aggiornata da Francesco Bartolini, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza 1996, pagg. 576, in-16, L. 25.000.

Specchietti, prospetti, tabelle, grafici, formulari, facsimili in materia civile e penale.

Cassa di previdenza avvocati e procuratori; Diritti di cancelleria; Gratuito patrocinio; Imposta di bollo; Imposta di registro; Tasse sulle concessioni governative; Libri obbligatori.

Il linguaggio giuridico volgarizzato ed alla portata di tutti, strutturato in ordine alfabetico.

Francesco Bartolini: Il codice di udienza del giudice di pace, con formulario, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 1996, pagg. 768, in-16, L. 30.000.

Il codice in esame si configura come una guida pratica per giudici di pace, avvocati e parti, che raccoglie le più rilevanti problematiche inerenti al merito e alle questioni procedurali del processo civile.

La materia è organizzata per voci, ordinate alfabeticamente, all'interno delle quali si articola il commento esplicativo dell'argomento preso in considerazione e il formulario con gli atti sia relativi al giudice di pace che alle parti. In alcune voci è riportato, altresì, un significativo commento giurisprudenziale.

Per rendere agevole e mirata la ricerca, è stato realizzato un articolato indice sommario, con l'indicazione anche del titolo dei paragrafi, per permettere al lettore di verificare immediatamente la parte che interessa. Nell'ottica di un utilizzo pratico sono stati previsti: un indice delle disposizioni richiamate nel testo, che permette anche la ricerca per riferimenti normativi, l'indice delle formule e l'indice analitico-alfabetico.

Il codice civile, commentato per articolo con la giurisprudenza, a cura di Pietro Dubolino e Francesco Bartolini, annotazioni e coordinamenti del codice a cura di F. Bartolini, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, quinta edizione, 1996, pagg. 2400, in-16, L. 80.000.

Il codice di procedura civile, commentato per articolo con la giurisprudenza, a cura di Pietro Dubolino e Francesco Bartolini, annotazioni e coordinamenti del codice a cura di F. Bartolini, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, quinta edizione, 1996, pagg. 1792, in-16, L. 65.000.

PER LA PREPARAZIONE DI CONCORSI ED ESAMI

i codici illustrati 1996

FRANCESCO BARTOLINI

IL CODICE DI UDIENZA DEL GIUDICE DI PACE

CON FORMULARIO

illustrato con il commento per avvocati, parti e giudici

editrice la tribuna • piacenza

Il codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali, commentato con la giurisprudenza, con formulario, a cura di Andrea Silla e Valeria Silla, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 1996, pagg. 1696, in-16, L. 60.000.

Contiene la legge fallimentare accuratamente annotata, la normativa di base dettata dal codice civile e di procedura civile, una ricca raccolta di leggi complementari che regolano le procedure concorsuali e gli aspetti rilevanti intrinsecamente legati alle procedure fallimentari.

Il commento giurisprudenziale alla legge fallimentare articolato ed aggiornatissimo è una raccolta ponderosa delle più rilevanti pronunce giurisprudenziali in materia, con una ricca scelta di decisioni di merito, importantissime per la soluzione di problemi interpretativi, all'ordine del giorno in un settore così complesso.

PER LA PREPARAZIONE DI CONCORSI ED ESAMI

i codici commentati con la giurisprudenza

1996

IL CODICE DEL FALLIMENTO

E DELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSALE

commentato con la giurisprudenza con formulario

a cura di Andrea Silla Valeria Silla

editrice la tribuna • piacenza

Il formulario e le tabelle con gli adempimenti fiscali del curatore e l'ordine dei privilegi rendono ancora più appetibile il codice, che per la freschezza degli aggiornamenti e la raccolta normativa e giurisprudenziale esauritiva si segnala come strumento di lavoro indispensabile.

ELT

1995

i codici annotati e le leggi speciali

IL CODICE DEI SERVIZI DI CANCELLERIA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

Annotazioni e coordinamenti a cura di LUIGI BONAVOLONTÀ

EDITRICE LA TRIBUNA - PIACENZA

Il codice dei servizi di cancelleria e ordinamento del personale giudiziario, a cura di Luigi Bonavolontà, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 1995, pagg. 1632, in-16, L. 50.000.

Il volume raccoglie tutte le norme che interessano gli Uffici Giudiziari giudicanti e requisiti con una casistica estremamente vasta che comprende: l'ordinamento del Personale Giudiziario, degli Avvocati, dei Notai, degli Ufficiali Giudiziari, della Polizia Giudiziaria e della Polizia Penitenziaria, i servizi giudiziari civili, i servizi giudiziari penali, i servizi giudiziari amministrativi e la legislazione fiscale.

La completezza della trattazione e la scrupolosa redazione dei testi legislativi e regolamentari fanno di quest'opera una guida sicura e rapida per l'aggiornamento professionale e per la soluzione di problemi interpretativi e pratici.

Arricchiscono il volume gli indici sommario e cronologico per una consultazione agevole e veloce.

PER LA PREPARAZIONE DI CONCORSI ED ESAMI

i codici illustrati 1996

ADOLFO TENCATI

I CODICI PENALI MILITARI

E LE LEGGI COMPLEMENTARI

illustrato con il commento e la giurisprudenza

editrice la tribuna • piacenza

Adolfo Tencati: I codici penali militari, con il commento, la giurisprudenza e le leggi complementari, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 1996, pagg. 960, in-16, L. 35.000.

Un approfondito ed esauriente commento dell'A. premesso alle parti più significative del codice in esame, un'annotazione accurata degli articoli dei codici penali militari di pace e di guerra e delle leggi complementari ed un commento giurisprudenziale articolato determineranno il sicuro successo di un testo di settore che racchiude in sé i pregi dell'elaborazione dottrinale tipica dei manuali, la catalogazione organica e l'aggiornamento dei codici e l'approfondimento di principi intrinseci alle raccolte giurisprudenziali.

Giancarlo Zappa e Cesare Massetti: Il codice penitenziario e della sorveglianza con formulario, illustrato con il commento, la giurisprudenza e le circolari, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 1996, pagg. 1536, in-16, L. 55.000.

Una raccolta normativa, che comprende la Costituzione, le Convenzioni internazionali, i codici penale e di procedura penale, la L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, regolamento d'esecuzione della stessa L. n. 354/1975, ed una scelta di leggi complementari e circolari ministeriali, catalogate per voci da «Cittadini extracomunitari» a «Traduzioni e piantonamenti» che regolano la vita quotidiana di migliaia di detenuti.

Alle parti di maggior spessore gli Autori hanno premesso una introduzione che inquadra la normativa riportata. Per agevolare la soluzione dei tanti problemi interpretativi di natura processuale ed esecutiva, o più semplicemente di vita pratica, che si presentano a chi, magistrato od operatore, ha il compito di provvedere alle richieste dei detenuti, sono state riportate tutte le circolari ministeriali, che interpretano la normativa penitenziaria, ed è stato, altresì, elaborato un commento giurisprudenziale ricco e significativo, suddiviso per articoli, che raccoglie i precedenti più interessanti delle pronunce giudiziarie in materia.

Arricchisce il volume il formulario, articolato in domande e in provvedimenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza, che si configura come guida operativa per tutti gli avvocati, magistrati, operatori penitenziari e detenuti che debbano formulare richieste o rispondere ad esse.

PER LA PREPARAZIONE DI CONCORSI ED ESAMI

i codici illustrati 1996

GIANCARLO ZAPPA CESARE MASSETTI

IL CODICE PENITENZIARIO E DELLA SORVEGLIANZA

CON FORMULARIO

illustrato con il commento, la giurisprudenza e le circolari

editrice la tribuna • piacenza